

CONVENZIONE PER
L'EROGAZIONE DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI CLINICO-STRUMENTALI

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale per l'Emilia Romagna - partita IVA 00968951004, *(di seguito denominato DR INAIL)* in persona del Direttore regionale dott.ssa Fabiola Ficola, domiciliata per la carica in Galleria 2 agosto 1980 5/A, Bologna che agisce

e

« SOCIETA'» *(di seguito denominato STRUTTURA)* Codice fiscale «COD_FSC», partita IVA «P_IVA», in riferimento alla/e unità operativa/e denominata/e «UNITA' OPERATIVA», rappresentata/o da «FIRMA_NOME» «FIRMA_COGNOME», in qualità di «FIRMA_TITOLO»

Premesso che

- in data 31 dicembre 2021 sono scadute le convenzioni stipulate dall'INAIL con strutture sanitarie accreditate, titolari di contratto di fornitura con le diverse AUSL del territorio regionale aventi ad oggetto l'esecuzione di accertamenti diagnostici clinico-strumentali in favore di infortunati, tecnopatici e personale INAIL;
- le sedi territoriali, in persona dei singoli dirigenti/responsabili - sentita la dirigenza medica -, hanno formulato parere positivo alla prosecuzione di questa soluzione organizzativa in quanto efficace e proficua per l'appropriatezza delle valutazioni medico-legali che ne conseguono e per la facilitata emanazione di giudizi di idoneità da parte dei medici competenti/autorizzati, supportati dagli esiti degli accertamenti richiesti per il personale INAIL sottoposto a sorveglianza sanitaria e medica;
- è stato pubblicato apposito avviso per acquisire da strutture sanitarie pubbliche e o private - organizzate anche in compagine societaria -, autorizzate e accreditate per gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali dalle stesse erogabili, le manifestazioni di interesse alla sottoscrizione - senza carattere di esclusività - di convenzioni per l'esecuzione di detti accertamenti in favore degli infortunati sul lavoro, tecnopatici e personale sottoposto a sorveglianza sanitaria e medica, in carico alle sedi territoriali e alla Direzione regionale INAIL Emilia Romagna;
- all'avviso è stato allegato il "Nomenclatore tariffario regione Emilia Romagna integrato da DR INAIL - accertamenti diagnostici clinico-strumentali 2021" *(di seguito Nomenclatore tariffario) allegato 1*, che riporta i criteri di sua definizione, relativi sia ai previsti accertamenti diagnostici clinico-strumentali sia alle tariffe e consente a ciascuna STRUTTURA di esplicitare, in apposta colonna (B), la propria offerta sanitaria;
- scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso e vagliate le manifestazioni di interesse pervenute, è stato predisposto apposito elenco di quelle ammesse a convenzionamento per l'esecuzione dei predetti accertamenti, con oneri a carico INAIL, in favore degli infortunati sul lavoro, tecnopatici e personale INAIL sottoposto a sorveglianza sanitaria e medica in carico alle sedi di Bologna, Casalecchio, Imola, Modena, Reggio Emilia, Parma,

Piacenza, Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna, Faenza e Ferrara e alla Direzione regionale (*di seguito SEDI*);

- la STRUTTURA, in possesso di tutti i requisiti indicati nell'avviso pubblico, è stata inserita nel predetto elenco ed ammessa alla sottoscrizione della convenzione;

tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione agli infortunati sul lavoro, ai tecnopatici in carico alle SEDI e al personale soggetto a sorveglianza in servizio presso le stesse, degli accertamenti diagnostici clinico-strumentali ricompresi nel Nomenclatore tariffario che la STRUTTURA ha espressamente dichiarato di essere in grado di eseguire indicandoli nella colonna B, con oneri a esclusivo carico dell'INAIL considerata la finalità medico legale o di prevenzione e sicurezza.

Le prestazioni sono rese presso la/le unità operativa/e denominata/e _____ ubicata/e _____.

Art. 3 - Modalità di erogazione degli accertamenti diagnostici clinico-strumentali

La STRUTTURA assume l'obbligo di eseguire in favore degli infortunati sul lavoro, dei tecnopatici e del personale INAIL gli accertamenti indicati all'art.2 che ha dichiarato essere in grado di eseguire.

E' riconosciuta e garantita ad ogni assistito la libertà di scelta della STRUTTURA tra quelle convenzionate. Pertanto la sottoscrizione della convenzione non assicura alla STRUTTURA l'esecuzione di un numero minimo di prestazioni.

Quest'ultima si impegna ad erogare gli accertamenti entro massimo **sette** giorni dalla data di ricezione delle prescrizioni da parte di INAIL - da calcolarsi escludendo le sole giornate festive - salvo eccezioni motivate. Le prescrizioni devono essere redatte esclusivamente su apposito modulo INAIL denominato 127I.

La STRUTTURA si impegna inoltre a predisporre le refertazioni e ad inviarle, possibilmente via PEC, alle SEDI competenti immediatamente e comunque non oltre **cinque** giorni dalla data di esecuzione degli accertamenti da calcolarsi escludendo le sole giornate festive, salvo eccezioni motivate.

Per alcune prestazioni diagnostiche che, per caratteristiche tecniche di esecuzione, non consentono il rispetto delle tempistiche indicate, viene stabilito - per l'invio via PEC dei referti alle SEDI di competenza - il termine massimo di **trenta** giorni di calendario a decorrere dalla data di ricezione della prescrizione INAIL.

Per alcune prestazioni diagnostiche le SEDI e la STRUTTURA in caso di impossibile utilizzo della PEC concordano le modalità di invio più appropriate per la trasmissione dei documenti con oneri a esclusivo carico della STRUTTURA.

Tutti i documenti, da trasmettere via PEC, salvo oggettive impossibilità, devono essere trasmessi dalle STRUTTURE e dalle SEDI competenti, senza riportare nell'oggetto il nominativo dell'assistito

o elementi che ne consentano l'individuazione ma il solo numero del caso di infortunio/MP o, per il personale INAIL, le iniziali del nome e cognome.

Art. 4 - Corrispettivi delle prestazioni riabilitative rese

Gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali eseguiti sono a totale carico dell'INAIL solo se prescritti su mod 127I, previsti nel Nomenclatore tariffario e inclusi fra quelli che ogni singola STRUTTURA abbia dichiarato, al momento della manifestazione di interesse, di essere in grado di erogare, compilando l'apposita colonna inserita nel Nomenclatore tariffario che ne evidenzia, di fatto, l'offerta sanitaria. Quest'ultima può essere aggiornata, sempre all'interno del Nomenclatore tariffario, dietro comunicazioni alla DR INAIL e sua espressa approvazione successiva alla verifica riguardo l'accreditamento.

La STRUTTURA non può chiedere alcun pagamento agli assistiti per le prestazioni prescritte su modulo 127I ed erogate; si impegna ad applicare i prezzi indicati nel Nomenclatore tariffario da intendersi come limiti insuperabili di spesa. Le tariffe sono omnicomprensive, nel senso che non è possibile richiedere alcun altro onere di natura fiscale, contributiva, etc.

Il rispetto dei termini di 7 e 5 giorni di cui al punto 2 del presente avviso giustifica, in ragione del principio di tempestività, l'incremento del 5% delle tariffe del Nomenclatore regionale Emilia Romagna fino al valore economico di 150,00 euro. A partire dal valore di 150,01 euro l'incremento sarà pari al 3% - con riferimento all'intero ammontare - fermo restando, per goderne (5% oppure 3%), il rispetto di entrambi i termini in giorni. Per gli accertamenti di cui alla nota 2 del Nomenclatore tariffario, in ragione delle caratteristiche tecniche delle prestazioni che non consentono il rispetto delle predette tempistiche, non è previsto alcun incremento di prezzo. Considerato comunque il rilievo del principio di tempestività, viene definito il termine di 30 giorni entro il quale i referti devono essere trasmessi, possibilmente via PEC, alle SEDI di competenza.

In caso di ritardo nel rispetto dei predetti termini di sette, cinque e trenta giorni, in mancanza di prova certa della dipendenza da cause non imputabili alla STRUTTURA, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale del 2% dell'importo (colonne F e I del Nomenclatore tariffario) da fatturare all'INAIL per la singola prestazione ritardata.

Nessun rimborso è riconosciuto per trasferte e spese di viaggio affrontate dal personale della STRUTTURA in adempimento alla convenzione stipulata.

Trattandosi di accertamenti diagnostici clinico-strumentali con finalità medico-legale e/o di prevenzione e sicurezza, i corrispettivi sono gravati da IVA.

Art. 5 – Fatturazione elettronica

Erogati gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali prescritti, la STRUTTURA si impegna ad emettere la fattura, nel rispetto della normativa fiscale e del regime fiscale adottato, solo successivamente all'invio da parte della sede INAIL competente della regolare esecuzione di quanto eseguito, riportando le prestazioni effettivamente rese, analiticamente indicate e rispettando le denominazioni del Nomenclatore tariffario.

La fatturazione avviene secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013 n.55 – Ministro Economia e Finanze -, inserendo nel campo 1.1.4 il codice 6N8W46 e nel campo 1.2.6 il codice della sede competente - se le prestazioni sono state eseguite in favore di infortunati e tecnopatici - e la dicitura "SIMEA" se in favore di dipendenti delle SEDI sottoposti a sorveglianza sanitaria/medica.

Le fatture, emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI), non devono contenere alcuna indicazione del nome dell'assistito o di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa ad una determinata persona fisica ma indicare unicamente il numero del caso o le iniziali del nominativo.

Le SEDI provvedono al pagamento delle fatture emesse dalla STRUTTURA entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato nella scheda anagrafica redatta dalla STRUTTURA e nel caso in cui non siano in grado di verificarne la coerenza con l'attestazione di regolare esecuzione, il termine di pagamento sarà sospeso fino all'invio delle necessarie integrazioni da parte della STRUTTURA stessa.

La STRUTTURA si impegna a dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate.

Art.6 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione al 31 dicembre 2025 e non può essere rinnovata tacitamente.

Le parti convengono, per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni agli assistiti, che vengano comunque completate quelle avviate e ancora in corso al momento della scadenza del presente atto, salvo diverso avviso della DR INAIL.

Le parti acconsentono che, in corso di vigenza, possano intervenire integrazioni o modifiche dei contenuti della presente convenzione, purché sottoscritte da entrambe.

Art. 7 – Requisiti

La STRUTTURA si impegna a mantenere per tutta la durata della convenzione i requisiti dichiarati nell'allegato 2 dell'avviso pubblico con particolare riferimento all'autorizzazione sanitaria, all'accreditamento da parte della regione Emilia Romagna in riferimento alle prestazioni erogabili, al rispetto delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, all'assenza di barriere architettoniche.

Si impegna ancora a mantenere la/e unità operativa/e nel territorio regionale, ad avere la regolarità assicurativa e contributiva e a mantenere attiva la polizza assicurativa RCT a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di attività sanitarie nelle unità operative e dei conseguenti danni a terzi cagionati anche da dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti, con regolare pagamento del premio.

Art. 8 - Risoluzione e recesso unilaterale

Il venir meno in capo alla STRUTTURA di uno o più requisiti di cui al precedente art. 7 potrà determinare la risoluzione della convenzione a insindacabile giudizio della DR INAIL.

Costituisce inoltre causa di risoluzione, sempre a insindacabile giudizio dell'INAIL, l'esecuzione irregolare o qualitativamente non appropriata delle prestazioni che venga reiteratamente contestata.

La STRUTTURA si impegna a dare immediata comunicazione via PEC alla DR INAIL dell'eventuale venire meno di uno o più requisiti.

E' riconosciuta alle parti la facoltà di recedere dalla convenzione con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni.

Sia per i casi di recesso che di risoluzione resta fermo l'impegno per la STRUTTURA di portare a termine le prestazioni in corso, fatto salvo diverso avviso della DR INAIL.

Art. 9 - Obblighi di trattamento dei dati personali

La STRUTTURA, quale titolare autonomo del trattamento, si impegna alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D.Lgs.n.196/2003 come novellato dal D.Lgs.n.101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679 e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Ciò con riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

Si obbliga a rispettare la riservatezza dei dati e di quanto venga a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e si impegna altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso della DR INAIL.

Art. 10 - Salute e sicurezza sul lavoro

La STRUTTURA dichiara e garantisce che, nella propria organizzazione, nei locali e laboratori di pertinenza e nelle unità operative dove sono erogate le prestazioni oggetto della presente convenzione, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dichiara l'assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla STRUTTURA e alle unità operative che possano impedire o limitare l'accesso e il movimento degli assistiti nei locali.

Art. 11 - Responsabilità e manleva

La STRUTTURA assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per qualsiasi danno cagionato a terzi anche da dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e si impegna a mantenere in corso di validità, per tutta la durata della convenzione, la polizza assicurativa RCT di cui al 2° comma dell'art 7 della presente convenzione. Restano in ogni caso a suo carico i danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

Art. 12 - Foro competente

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza del Foro di Bologna.

Art. 13 - Consenso informato al trattamento

La STRUTTURA, una volta convenzionata con l'INAIL, si impegna ad acquisire dall'utente il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato al trattamento sanitario.

Art. 14 - Patto di integrità

Le parti si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e al Regolamento recante il "Codice di comportamento dell'INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo" approvato con la Determina del Presidente 21-1-2015, n. 15 (allegato 3), che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, consapevoli che le violazioni costituiranno inadempimento contrattuale.

La STRUTTURA si impegna a evidenziare l'insorgenza e o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel Patto di integrità (allegato 4) che le parti si obbligano a sottoscrivere contestualmente alla convenzione.

Art. 15 - Spese contrattuali e registrazione

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Dette ultime spese saranno a esclusivo carico della parte richiedente.

E' redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 u.c. del D.lgs 163/2006 e sottoscritta dalle parti con firma digitale

Allegati:

1. Nomenclatore tariffario prestazioni riabilitative integrative
2. Codice di comportamento dell'INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo
3. Patto di integrità

<p>Per l'INAIL - Direzione regionale per l'Emilia Romagna</p> <p>Direttore regionale dott.ssa Fabiola Ficola</p>	<p>Per la Società _____</p> <p>Il rappresentante legale</p> <hr/>
--	---